

IVA

Esterometro: il codice errore spiega la correzione da eseguire

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La predisposizione ed il controllo del file relativo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2021 **in scadenza il 30 aprile**, fa emergere alcuni problemi relativi alla compilazione, ad esempio, della natura delle operazioni e del tipo documento.

Uno degli errori riscontrati riguarda il **codice 00448** per il quale, il controllo in vigore dal 1° gennaio 2021, evidenzia l'utilizzo del **valore generico N2, N3 o N6** come codice natura dell'operazione; a partire dal 1° gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura 'padre' ma **solo quelli di dettaglio**, laddove previsti.

Pertanto, la cessione intracomunitaria di beni, operazione non imponibile [articolo 41 D.L. 331/1993](#), per la quale non è stata inviata la fattura elettronica, dovrà essere comunicata con il **codice N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie** e non più con il generico N3, pena lo scarto del file.

Allo stesso modo, l'emissione di una **fattura non elettronica** emessa nei confronti di un cliente comunitario avente ad oggetto una prestazione di servizi generica, fuori campo Iva, [articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), inversione contabile, sarà indicata con il **codice N2.1 – operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972**.

Sul lato passivo occorre precisare che la **natura dell'operazione** deve essere indicata solo quando si tratti di **un'operazione non assoggettata ad Iva**.

Si veda quanto riportato nella guida alla **fatturazione elettronica ed esterometro**, versione 1.3, dell'Agenzia delle entrate, con riferimento ad esempio alle **prestazioni di servizi ricevute da un prestatore estero**, per le quali non viene utilizzato il tipo documento TD17.

La compilazione dell'esterometro richiede le seguenti **informazioni**: i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il **TD11 nel caso di**

acquisti di servizi intra-UE o il codice TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi extra-UE con l'utilizzo, in entrambi i casi, della **relativa Natura** (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto Iva e N4 per acquisto di servizi esenti) **qualora non si tratti di un'operazione imponibile**.

Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per i quali **non è stato inviato il tipo documento TD18**, il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell'esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e **adoperando il TD10 trattandosi di acquisti di beni intra-UE**, con l'utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese UE con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti esenti) **qualora non si tratti di un'operazione imponibile**.

In caso di integrazione della fattura o autofattura con Iva il campo **Natura operazione** non deve essere compilato. **Non è più prevista la compilazione del campo Natura operazione con N.6 nel caso di registrazione delle fatture ricevute in reverse charge con Iva**.

Il tipo documento da indicare per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni è il TD10 e per gli acquisti intracomunitari di servizi il TD11. Nelle altre ipotesi occorre indicare **TD01** per fattura (o autofattura) e TD04 per la nota di credito.

Un altro codice errore che comporta il rifiuto del file è il **Codice 00460** e si ha quando il Tipo Documento non è coerente con il Paese del Cedente/Prestatore. In un file di tipo DTR (Fatture ricevute) è possibile inserire i dati relativi a fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o servizi (tipo documento TD10 e TD11). Questo però è consentito solo se il **paese della controparte (cedente/prestatore)** è diverso da IT e rientra in uno di quelli previsti per questo tipo di operazioni (AT – BE – BG – CY – HR – DK – EE – FI – FR – DE – EL – IE – **XI** (Irlanda del Nord) – LV – LT – LU – MT – NL – PL – PT – CZ – RO – SK – SI – ES – SE – HU).

Così, ad esempio, l'acquisto da un fornitore cinese di merce che si trova in un deposito in Olanda, avrà visto la registrazione della fattura emessa dalla **partita Iva olandese** con integrazione della stessa con Iva. In esterometro, sarà indicato il **paese** del cedente **NL** e tipo documento **TD10**.

La **versione 2.0.5 del 02.02.2021** del **software** di compilazione "**Dati fatture**" utilizzabile per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere ha disposto, in seguito agli accordi Brexit, da un lato **l'introduzione del nuovo codice XI** relativo all'Irlanda del Nord (è considerato intracomunitario il solo acquisto di beni dall'Irlanda del Nord TD10) e dall'altra **l'introduzione di nuovi controlli relativi al codice paese GB** successivi all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Allo stesso modo, con la **determinazione del 15.02.2021, Prot. 46832/RU** è stata aggiornata la Tabella A relativa alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli **elenchi riepilogativi Intrastat** delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

È stato limitato l'uso del **codice paese GB** per individuare i soggetti Vies per le transazioni commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021 e, lasciando la validità di GB, è stato inserito il codice paese XI per individuare i soggetti Vies per le **cessioni e acquisti di beni** con periodi di riferimento decorrenti dal 2021 (sono escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati a/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord).

Riportiamo, infine, la risposta alla Faq n.149 pubblicata il 15.10.2020 nella quale si chiedeva nel caso di **trasmissione allo Sdl dopo il 31 dicembre 2020**, di una fattura elettronica/comunicazione dati fatture (esterometro) generata con il tracciato vecchio (vers. 1.5), riportante nel campo data del documento una data antecedente il 1° gennaio 2021, se il file rischiava lo scarto: *“No, il file non viene scartato perché i **controlli effettuati dal Sdl sono relativi alla data del documento**; quindi, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da Sdl anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”*.

Ad oggi la compilazione del dato relativo ad un acquisto di beni da fornitore GB (intracomunitario) con data fattura e ricevimento di beni a dicembre 2020, ma integrazione documento al ricevimento della fattura nel 2021, restituisce un messaggio di errore se si indica **tipo documento TD10**: *“Attenzione, il tipo paese non è coerente con il paese del cedente/prestatore”*. In tal caso, a parere di chi scrive, è possibile esclusivamente l'indicazione del tipo documento TD01 per avviare allo scarto del file.